



COMUNE DI FIRENZE

E

“A.S.D. BASKET OLIMPIA LEGNAIA.”

CONTRATTO

CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE “PALESTRA GEODETICA LEGNAIA” -VIA DI LEGNAIA 2H- FIRENZE CIG 79383841B7

In data odierna 02.11.2020, tra:

la Dirigente del Servizio Sport, Dr.ssa Carla De Ponti, nata a Palermo (PA) il 30.09.1963 (C.F. DPNCRL63P70G273M) non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sport – Direzione Cultura e Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

il sig. Sergio Masi nato a Subbiano (AR) il 03/03/1957, C.F.: MSASRG57C03I9915, in qualità di Rappresentante Legale della A.S.D. BASKET OLIMPIA LEGNAIA con sede legale in Via di Legnaia 2/h Firenze, Codice Fiscale 01528300484, (di seguito denominato “*Concessionario*”),

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. 09014 del 13/12/2019 la Società Sportiva è risultata aggiudicataria della procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale “PALESTRA GEODETICA LEGNAIA” -VIA DI LEGNAIA 2H- FIRENZE della durata di 5 anni, oltre eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni, effettuata in modalità telematica tramite piattaforma START – CIG 79383841B7, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.L.gs 50 del 18 aprile 2016;

- gli atti dei relativi verbali inerenti l’espletamento della Procedura sono conservati presso il Servizio Sport – viale Manfredo Fanti, 2;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicatario previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- sono decorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni antimafia – Prot. Banca Dati Nazionale Antimafia (prot.n. PR_FIUTG_Ingresso_0159809_20191112) pertanto, la stipula della scrittura privata avviene ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- sono state acquisite:

1. originale della garanzia definitiva di cui all'art. 26 del Capitolato;
2. copia delle polizze assicurative di cui all'art. 19 del Capitolato;

- la concessione vuol farsi risultare da scrittura privata sottoscritta in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'A.S.D. Basket Olimpia Legnaia la concessione di servizi di gestione dell'impianto "PALESTRA GEODETICA LEGNAIA" ubicato in Firenze, Via di Legnaia 2H- Firenze, Codice Fiscale 01528300484, in persona del Sig. Sergio Masi, che accetta e si obbliga:

- al presente contratto;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Servizio Sport;
- nonché al Capitolato speciale e relativi allegati (Relazione tecnico-descrittiva e Piano dettagliato degli interventi di manutenzione) che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) – di cui al D.Lgs.vo 81/20089 non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei vari servizi afferenti l'impianto non emergono interferenze tra il personale del Committente e quello del Concessionario, fermi restando gli obblighi del Concessionario in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.vo 81/2009, descritti in particolare nel Capitolato all'Art. 8, lettere i. j. k..

Il Sig. Sergio Masi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare il Concessionario si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare i servizi posti dal Comune di Firenze a base di gara alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.

Il Concessionario, nell'esecuzione della presente concessione, dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 - Esecuzione della concessione

Ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto a ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Enzo Ventroni, e dal Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC), Arch. Dileo e suoi collaboratori.

ART. 3 - Durata della concessione

1. La durata della Concessione è stabilita in anni cinque, decorrenti dal 01.01.2020, come da comunicazione di cui al Prot n. 417974 del 23/12/2019.

2. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori anni cinque, con provvedimento espresso del Comune, dandone preavviso al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in 6 mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

ART. 4 – Consegna impianto sportivo

A seguito della stipula del contratto, la A.S.D. Basket Olimpia Legnaia Società, in persona del Sig. Sergio Masi, prenderà in consegna l'impianto, come da verbale che sarà appositamente redatto; nel frattempo, ha provveduto a comunicare i nominativi dei seguenti incaricati:

- Direttore dell'impianto (art.7 del Capitolato di gara): Sig. Sergio Masi;
- Datore di lavoro (art.8 c.8 – i del Capitolato di gara): Sig. Sergio Masi;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.8 c.8 – i del Capitolato di gara): Sig. Fabio Scapecchi
- Nominativo intestatario CPI (art.8 c.8 – r del Capitolato di gara): Sig. Sergio Masi;
- Nominativo intestatario licenza di pubblico spettacolo (art.8 c.8 – s del Capitolato di gara): Sig. Sergio Masi;
- Terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche e Ditta specializzata per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria (art.8 c.8 – y del Capitolato di gara): Romani e Rindori Srl Via Cimarosa 7/9 50019 Sesto Fiorentino P.I. 05344410484

ART. 5 – Canone ricognitorio a carico del concessionario

Il Concessionario dovrà versare al Comune, entro il mese di dicembre, un canone ricognitorio annuo pari a 200,00 € (duecento/00), oltre ad IVA ai sensi di legge, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto. Il suddetto pagamento verrà corrisposto mediante bonifico bancario da effettuarsi alla Tesoreria Comunale – Gestione Intesa San Paolo s.p.a. – intestato a Comune di Firenze – Piazza della Signoria 1 - Firenze, Coordinate IBAN: **IT75I0306902887100000300015**, con causale “canone ricognitorio dell'impianto **PALESTRA GEODETICA LEGNAIA**”.

ART. 6 – Contributo alla gestione a carico del Comune

Il Comune erogherà il contributo alla gestione, offerto in sede di gara, stabilito in € 19.000,00 oltre IVA, previa presentazione di fattura da parte del Concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno o entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune, se successiva al 31 marzo.

L'erogazione del contributo di gestione è subordinata alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della documentazione di cui all'art.15 del Capitolato *secondo le modalità previste all'art.8 c.10* dello stesso Capitolato.

ART. 7 - Garanzia definitiva

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in data 05/12/2019, è stata costituita presso la Compagnia Unipol Sai, la Polizza Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 171123627 di cui al ns. prot. 8422 del 10/01/2020.

La suddetta garanzia definitiva decorre dalla data della consegna dell'impianto e dovrà essere assicurata, a cura del contraente, la copertura pari alla durata del periodo contrattuale, come stabilito all'art. 26 del Capitolato. La polizza sarà svincolata al termine del suddetto periodo, e, comunque entro 30 giorni dal verbale di riconsegna dell'impianto al Servizio Sport, previa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale inviata tramite PEC.

Il contraente dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Firenze *secondo le modalità previste all'art.8 c.10* e le previsioni dell'art. 15 dello stesso Capitolato le quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

ART. 8 - Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, il Concessionario si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, il Concessionario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

Istituto di credito: **Intesa San Paolo, IBAN IT45B0306909606100000156840** ed ha individuato nel Sig. Sergio Masi nato a Subbiano (AR) il 03/03/1957, C.F.: MSASRG57C03I9915 e nel Sig. Bonucci Vincenzo, nato a Firenze il 16/02/1946, C.F.: BNCVCN46B16D612I, le persone delegate ad operare su di esso.

Sarà onere del contraente comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero sopravvenire al fine di assicurare la regolarità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

ART. 9 - Tutela della riservatezza

Il Concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune di Firenze nomina formalmente Sig. Sergio Masi nato a Subbiano (AR) il 03/03/1957, C.F.: MSASRG57C03I9915 quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

Il Concessionario si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole

predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 10 - Spese e disposizioni finali

Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. sul canone ricognitorio a carico del concessionario e del contributo alla gestione a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, **solo in caso d'uso**.

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E' vietato il ricorso all'arbitrato. Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in: Via di Legnaia 2/h Firenze

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n. 5 pagine intere.

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Capitolato speciale;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Piano dettagliato degli interventi di manutenzione.

Firmato digitalmente

Il Dirigente del Servizio Sport
(Dr.ssa Carla De Ponti)

Firmato digitalmente

Il Legale rappresentante della Società Sportiva "A.S.D. BASKET OLIMPIA LEGNAIA"
(Sig. Sergio Masi)